

ENTI NON COMMERCIALI

Disegno di Legge di bilancio 2019. Quali novità per lo sport

di Guido Martinelli

Già la **Legge di bilancio 2018 (L. 205/2017)** si era presentata con una sostanziale **riforma dello sport**, in gran parte poi venuta meno con l'abrogazione contenuta nel decreto dignità.

Il tentativo si ripresenta, sia pure con presupposti totalmente diversi, esaminando il **disegno di Legge di bilancio 2019**, nel testo presentato nei giorni scorsi alle Camere per l'avvio del dibattito parlamentare.

Infatti gli **articoli 47 (sport bonus)** e **48 (disposizioni in materia di sport)** contengono importanti novità per il mondo delle sportive.

Sicuramente il contenuto di maggiore interesse, anche mediatico, è legato alla nuova denominazione che dovrà essere assunta dalla **società Coni Servizi** (che dovrebbe diventare **Sport e Salute spa**) con **nuova governance** e **assunzione della responsabilità di distribuzione** delle risorse statali alle **Federazioni sportive nazionali**, escludendo il Coni da questo importante compito fino ad oggi assolto e da nuovi presupposti per la **distribuzione dei proventi** legati alla **cessione** dei **diritti radiotelevisivi** dei campionati professionistici.

Ma trattandosi di **argomentazioni** sulle quali si è già aperto un ampio dibattito che fa presumere **interventi modificativi** al testo originario e con ricadute abbastanza relative sul mondo delle **società e associazioni sportive dilettantistiche**, dedichiamo invece maggiore attenzione a **due ulteriori novità**, di estremo interesse, inserite nel provvedimento.

La prima è contenuta all'ottavo comma del citato **articolo 48** laddove, novellando l'[articolo 27 bis](#) della tabella di cui all'**allegato B** del **D.P.R. 642/1972**, tra gli **atti, documenti, istanze, contratti** nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni **esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto ricomprende anche quelli delle: "associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal Coni".**

Va ricordato che era stata la stessa Agenzia delle entrate, proprio con la recente [circolare 18/E/2018](#), a confermare l'efficacia della norma pur in presenza di quanto disposto dall'[articolo 102 D.Lgs. 117/2017](#) che ne aveva previsto l'abrogazione nei confronti delle Onlus.

Questa norma, aggiungendosi all'esonero già previsto dall'[articolo 90, comma 6, L. 289/2002](#) per le Federazioni sportive e gli enti di promozione sportiva **porterebbe tutti i soggetti collettivi del mondo sportivo fuori dalla applicazione della imposta di bollo.**

Va ricordato, in questa sede, l'[articolo 82, comma 5, D.Lgs. 117/2017](#) che prevede analoga esclusione per **tutti i soggetti del terzo settore**, con ciò disciplinando in modo **uniforme** (finalmente!!) ai fini del **bollo** sia i sodalizi sportivi che le altre realtà iscritte al registro unico nazionale del terzo settore.

L'**articolo 47** della bozza di **Legge di bilancio 2019** in esame, invece, conferma **un credito di imposta** “*in misura pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate*” per le erogazioni effettuate **nell'anno per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi** pubblici e per la realizzazione di nuove strutture. Il beneficio è applicabile anche nel caso in cui il contributo sia destinato ai **soggetti concessionari o affidatari** degli impianti medesimi.

Il **credito di imposta** è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del **20 per cento** del reddito imponibile mentre per i **titolari di reddito di impresa** nei limiti del **10 per mille dei ricavi annui**, ripartito in tre quote annuali di pari importo. Per costoro potrà essere utilizzabile anche tramite **compensazione** e **non rileva ai fini delle imposte sui redditi e sull'Irap**. Tutto ciò nel limite complessivo di spesa di 13,2 milioni di euro.

Tale credito di imposta **non potrà essere cumulato** con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.

I **soggetti beneficiari** ne dovranno dare **comunicazione** all'Ufficio sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dichiarando l'ammontare ricevuto e la sua destinazione.

Entro il **30 giugno** di ogni anno successivo a quello di erogazione e fino alla ultimazione dei lavori di manutenzione, i soggetti che hanno ricevuto il contributo dovranno dare allo stesso Ufficio comunicazione sullo **stato di avanzamento dei lavori** “*anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate*”.

Entro 90 giorni dalla data di approvazione della Legge di bilancio, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, saranno individuate le **disposizioni applicative** necessarie.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

**I NUOVI ADEMPIMENTI E LE NUOVE REGOLE
PER LO SPORT ITALIANO**

Scopri le sedi in programmazione >